

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 90

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

### FRANCESCO ALBERTO COVELLO

per i reati di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 del codice penale e 4, primo, terzo, quinto e sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 5 febbraio 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*  
ROMA

Roma, 5 febbraio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to MARTELLI)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*  
ROMA

Roma, 21 gennaio 1993

#### 1. PREMESSA

Il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese, prima dinanzi all'Autorità giudiziaria di Milano e poi dinanzi a quella romana, da Prada Maurizio per quanto riguarda la posizione di Lega Silvio e da Lodigiani Vincenzo per tutti gli altri.

Sia le dichiarazioni del Prada che quelle del Lodigiani appaiono dotate di intrinseca attendibilità e dal punto di vista della coerenza logica del racconto e per la

dovizia e precisione di particolari da entrambi forniti. Tali dichiarazioni inoltre vanno inquadrare nel più vasto ambito di quelle, numerosissime, già rese da entrambi all'Autorità giudiziaria di Milano relativamente ad altri procedimenti per fatti analoghi. In particolare il Prada ed il Lodigiani hanno contribuito, unitamente ad altri imprenditori, esponenti politici e pubblici amministratori, a fornire all'Autorità giudiziaria una dettagliata ricostruzione di una serie di fatti di corruzione, concussione e di sovvenzione e finanziamento illecito a segreterie di partiti o a singoli esponenti di essi. Tali dichiarazioni hanno trovato, in più occasioni, precisi riscontri da parte delle autorità procedenti: fatto questo che indubbiamente contribuisce a rendere viepiù credibile la chiamata in correità.

Rimandando al prosieguo una più precisa disamina delle singole posizioni, va altresì rilevato che in nessuno dei casi di cui trattasi è emerso che vi fossero motivi di animosità o di rancore nei confronti dei chiamati in correità, spesso anzi definiti come amici di lunga data. Va sottolineato, infine, che le dichiarazioni difensive finora rese da alcuni degli indagati appaiono sempre vaghe e non esaustive, spesso del tutto inattendibili quando non addirittura palesemente mendaci.

## 2. POSIZIONE DI LEGA SILVIO

Nell'interrogatorio reso in data 3 luglio 1992 dinanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Di Pietro, Prada Maurizio afferma: «in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 1990 ho consegnato a tale Graziano Moro (stretto collaboratore dell'onorevole Silvio Lega, all'epoca responsabile economico nazionale della Democrazia Cristiana ed ora vice segretario nazionale della Democrazia Cristiana) su incarico dell'onorevole Lega (il quale successivamente mi ringraziò espressamente) la somma di 300.000.000 di lire in contanti a fronte di una richiesta di 400.000.000 di lire. Naturalmente anche in questo caso la somma non è passata in

nessuna contabilità ed era finalizzata alla campagna elettorale della corrente di Lega». Il Prada inoltre descrive con precisione l'occasione ed il luogo in cui avvenne la richiesta di contributo da parte del Moro per conto dell'onorevole Lega, riferendo di essersi incontrato con il Moro in un ristorante di Milano, alla presenza di una terza persona allo stato non ancora escussa. Riferisce poi di aver consegnato il denaro al Moro nella sede della Democrazia Cristiana, in Piazza del Gesù in Roma, previa telefonata nella sua abitazione; riferisce infine che dopo qualche tempo, in occasione di un incontro con l'onorevole Lega, ebbe a ricordargli del suo «contributo» e il Lega lo ringraziò.

Mentre pienamente logiche e credibili appaiono le spiegazioni che il Prada fornisce di tale sua condotta, laddove afferma che un contributo così cospicuo non poteva da lui essere fornito se non ad un esponente politico di alto livello nazionale, che proprio l'ammontare del contributo stesso lo indusse a chiudere assicurazioni al ricevente e che le somme erano destinate a finanziare la corrente di Lega in vista delle imminenti elezioni amministrative del 1990, appaiono per contro del tutto inverosimili le dichiarazioni di Moro, il quale afferma di aver ricevuto dal Prada (che lo smentisce decisamente) un contributo di 100.000.000 nel maggio 1989, in conto proprio e non per il Lega, senza fornire alcuna attendibile motivazione di tale dazione.

Appare pertanto evidente la sussistenza a carico dell'onorevole Lega di fatti giuridicamente qualificabili come violazione dell'articolo 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'articolo 4 legge 18 novembre 1981 n. 659.

Nei confronti dell'onorevole Lega questo ufficio intende procedere anche per il reato di cui all'articolo 648 del Codice penale. A tal proposito va sottolineato che dagli atti emerge con evidenza che il Prada, già presidente della ATM e segretario regionale amministrativo della Democrazia Cristiana di Milano, svolgeva una attività di vera e propria gestione amministrativa di somme

versate da imprenditori in relazione ad appalti pubblici loro aggiudicati e che servivano a finanziare le ingenti spese della Democrazia Cristiana e di singoli esponenti. Egli era pertanto noto nell'ambiente politico in generale e democristiano in particolare come «raccoltitore» di finanziamenti illeciti, che redistribuiva successivamente ai fini indicati: cosicchè appare del tutto inverosimile che il Lega non fosse a conoscenza della provenienza da reato delle somme ricevute dal Prada, anche in considerazione del fatto che il Prada non disponeva certamente di personali fonti lecite di finanziamento tali da consentirgli contribuzioni in tale misura.

A tutto ciò va aggiunto quanto segue: Frigerio Gianstefano - seppure per sentito dire - ha fatto riferimento, in un atto da lui sottoscritto, altre, ad una dazione di danaro da Prada Maurizio in favore di Silvio Lega.

### 3. POSIZIONE DEGLI ALTRI PARLAMENTARI

Negli interrogatori del 5 ottobre 1992, 9 ottobre 1992, 21 ottobre 1992 Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, dichiara che per finanziare la campagna elettorale del 1992 egli distribuì a vari parlamentari somme di danaro tra i 10 e i 20 milioni di lire che versò talora personalmente a mani dei candidati e talora a mani di loro fidati collaboratori, senza che tali contributi fossero approvati dagli organi sociali competenti e iscritti nel bilancio della società.

In ordine alla provenienza di tali somme non vi è dubbio alcuno che esse provenissero dal patrimonio della Lodigiani Spa. Lo stesso Lodigiani, pur affermando che il danaro era dato a titolo personale, precisa però che la dazione «ridondava a favore della società e che gli atti compiuti a livello personale si confondevano con quelli compiuti a livello societario ed erano ad essi equiparati». È ancora Lodigiani che precisa che le erogazioni di denaro servivano «a segnalare la presenza dell'impresa su tutto il territorio», con ciò confermando che il danaro dato proveniva dalle casse della

società ed era finalizzato ad incrementarne, in ogni possibile forma, l'attività. Richiamate le osservazioni già svolte circa l'attendibilità delle dichiarazioni del Lodigiani, va evidenziata ancora una volta la coerenza e logicità del racconto. In particolare, nel puntualizzare dichiarazioni già rese, il Lodigiani dichiara di non poter confermare la dazione di denaro in favore di taluni parlamentari non essendo in grado di ricordare la circostanza in termini precisi: fatto questo che non può che confortare il giudizio di verosimiglianza in ordine agli episodi ai quali si riferisce in termini di assoluta certezza e che ha più volte confermato.

### 3.1 *Marzo Biagio*

Il Lodigiani afferma di aver versato 10 milioni in contanti, nel marzo 1992, a mani dell'onorevole Marzo Biagio, candidato del Partito socialista italiano pugliese. Con lettera del 13 novembre 1992 depositata alla Camera dei Deputati il 16 novembre 1992 il Marzo afferma di aver rinvenuto tra le sue carte la lettera del Lodigiani che accompagnava il contributo. È evidente che si tratta di una dichiarazione ininfluyente ai fini del dettato di cui all'articolo 7 legge n. 195 del 1974 e comunque tardiva, nonché priva di sottoscrizione congiunta. Poiché, tra l'altro, il reato previsto dall'articolo 4 legge n. 659 del 1981 è meramente formale, appare superfluo valutare la credibilità di tale dichiarazione.

### 3.2 *Leccisi Pino*

Il Lodigiani dichiara di aver consegnato per l'onorevole Leccisi, in vista della campagna elettorale del 1992, 10 milioni a mani di Borgia Enrico (amico e collaboratore del Leccisi), che glieli aveva espressamente richiesti.

Il Borgia, sentito, ammette di aver ricevuto il denaro, ma dichiara di non averlo mai versato al Leccisi «per motivi di opportunità» e soprattutto «perchè non avevo mai avuto rapporti economici con il Leccisi, ma solo rapporti amicali». Il Borgia poi dichiara

ra che il 26 ottobre 1992 si incontrò nei pressi del ristorante «girarrosto» con il Leccisi per discutere della faccenda, avendo appreso dai giornali delle dichiarazioni del Lodigiani.

Il Leccisi, sentito a sua volta in data 29 ottobre 1992, nega di aver ricevuto la somma dal Borgia, dichiarando che, appresa la notizia dai giornali, aveva chiesto spiegazioni al Borgia il quale gli aveva riferito di avere effettivamente ricevuto dal Lodigiani del denaro da recapitargli, ma di aver poi dimenticato la faccenda dopo averlo inutilmente cercato per due volte al telefono. Il Leccisi dichiara inoltre di non aver trovato nulla di strano in tale comportamento del Borgia.

Infine il Leccisi dichiara di non ricordare l'incontro del giorno 26 con il Borgia: incontro che ammette, solo dopo contestazione del Pubblico ministero dichiarando, altresì, di aver ricevuto altri contributi erogati da più persone «in somme inferiori ai dieci milioni, anzi inferiori ai cinque milioni perchè mi sembra che tale sia la cifra consentita, anzi lo so».

### 3.3. *Vizzini Carlo*

Nell'interrogatorio del 9 dicembre 1992 il Lodigiani precisa di aver versato in un'unica soluzione, per la campagna elettorale dell'onorevole Vizzini, 10 milioni a mani del padre di questi Vizzini Casimiro.

Non sono sufficienti ad escludere l'attendibilità delle affermazioni del Lodigiani, le dichiarazioni rese da Vizzini Casimiro, presentatosi spontaneamente, il quale ha negato di aver ricevuto i soldi per la campagna elettorale del figlio - persona a suo avviso abbiente tanto da potersi finanziare la campagna elettorale - ascrivendone la dazione ad altra causale, tutta da verificare peraltro remota nel tempo.

### 3.4 *D'Aimmo Florindo*

Il Lodigiani dichiarava di aver consegnato personalmente al D'Aimmo la somma di lire dieci milioni nel febbraio/marzo 1992 per finanziare la sua campagna elettorale.

Nel suo interrogatorio, reso spontaneamente, il D'Aimmo contestava l'accusa presentando copia della dichiarazione da lui depositata alla Camera in data 4 novembre 1992 dalla quale risultava che egli aveva percepito un contributo di 10.000.000 dal Lodigiani.

Veniva, poi, acquisita agli atti una successiva dichiarazione, apparentemente a firma del Lodigiani, che attestava che il finanziamento era, in realtà, stato erogato in tre soluzioni.

Appare, pertanto, evidente sia il reato di cui all'articolo 7 legge citata per le ragioni di cui in premessa, sia il reato di cui all'articolo 4 legge citata perchè la seconda dichiarazione è del tutto strumentale, al pari di quelle di altri, alle esigenze difensive del D'Aimmo.

### 3.5 *Marianetti Agostino*

Sempre secondo le dichiarazioni del Lodigiani al Marianetti furono recapitati personalmente, con una lettera di accompagnamento, 12 milioni in contanti per il finanziamento della campagna elettorale del 1992.

A prescindere dalla contestazione ex articolo 7 legge n. 195 del 1974, la lettera di cui trattasi è stata acquisita agli atti ed è datata 4 marzo 1992; la dichiarazione presentata dal Marianetti ai sensi dell'articolo 4 legge 659 del 1981 risulta pervenuta alla Camera il 19 ottobre 1992 ed è pertanto tardiva. È del pari tardiva la dichiarazione relativa al contributo di Palombi Paolo, ortopedico, per lire 10 milioni, atteso che il contributo risulta dato il 19 marzo 1992 e risulta dichiarato il 19 ottobre 1992.

### 3.6 *Pujia Carmelo*

Al Pujia, secondo il Lodigiani, fu versata la somma di 10 milioni a mani del segretario Franco Tripodi, attualmente deceduto, nel febbraio 1992.

Successivamente alla richiesta di informazioni da parte di questo ufficio il Pujia

faceva pervenire alla Presidenza della Camera una sua dichiarazione manoscritta nella quale comunicava di aver rinvenuto, solo di recente, in un fascicolo appartenente al Tripodi, quattro ricevute, a firma congiunta del Tripodi e del Lodigiani, di contributi di cui nulla sapeva. Le sottoscrizioni apposte sotto una di tali ricevute apparivano «ictu oculi» falsificate e ciò trovava conferma in una consulenza grafica disposta dal Pubblico Ministero in special modo in relazione alla firma del Lodigiani, esaminata a fronte di numerose scritte di comparazione. Sarà pertanto necessario effettuare le doverose indagini al fine di verificare se le tutte sottoscrizioni apposte al documento prodotto siano state o meno falsificate, dovendosi in caso positivo ritenere logicamente provata la conoscenza da parte del Pujia delle contribuzioni del Lodigiani.

### 3.7 Lenoci Claudio

Al Lenoci il Lodigiani ha dichiarato di aver versato complessivamente quindici milioni di lire in tre soluzioni, e precisamente parte nel dicembre 1991, e parte dell'arco di tempo che va da gennaio ad aprile 1992. Le somme furono consegnate sempre personalmente al Lenoci. Nel caso del Lenoci non sussiste allo stato il reato di cui all'articolo 4 commi 3, 5 e 6 della legge n. 659 del 1981, atteso che la dichiarazione potrà essere effettuata fino al marzo 1993; sussiste invece l'ipotesi di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, atteso che valgono anche nei suoi confronti le considerazioni svolte in premessa circa la provenienza delle somme versate dal Lodigiani.

### 3.8 Corsi Cesare

Il Lodigiani ha dichiarato di aver versato all'onorevole Corsi la somma di lire 10 milioni consegnandogliela personalmente in un'unica soluzione. Il Corsi, per contro, ha fornito una documentazione dalla quale

risulterebbero tre distinti versamenti in ordine ai quali ha presentato alla Presidenza della Camera in data 28 ottobre 1992 una lettera a firma di Lodigiani Vincenzo. Allo stato appaiono pertanto configurabili entrambi i reati, quello di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 e quello di cui all'articolo 4 commi 3, 5 e 6 della legge n. 659 del 1981. Al riguardo sarà necessario verificare l'autenticità della documentazione di cui trattasi, attese le dichiarazioni del Lodigiani sul punto ed in generale circa l'unitarietà della contribuzione medesima.

### 3.9 Covello Francesco Alberto

Il Lodigiani dichiara di aver versato al senatore Covello, quale contributo per la campagna elettorale del 1992, la somma di lire 10 milioni. In ordine a tale contributo non risulta presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981.

Restano ferme le considerazioni già svolte in generale circa le ragioni della ritenuta sussistenza dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974.

Per tali motivi visti gli articoli 68 della Costituzione, 343 e 344 codice di procedura penale, 111 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, il Pubblico Ministero chiede autorizzazione a procedere nei confronti dei sottoindicati membri del Parlamento nazionale, ciascuno per i reati rispettivamente indicati:

1) Lega Silvio nato a Leini (TO) il 4 febbraio 1945:

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 81, 110, 648, 61 n.2 del codice penale perchè, in concorso con Moro Graziano, al fine di procurare un profitto a sè e/o ad articolazioni della Democrazia Cristiana e quindi di eseguire il delitto di cui al capo B), riceveva da Prada Maurizio, per il tramite del Moro, la somma di 300.000.000 di lire, provento di delitti contro la Pubblica Amministrazione, essen-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do consapevole della illecita provenienza del denaro.

In Roma nell'aprile/maggio 1990;

b) per il reato previsto e punito dagli articoli 110, capoverso, del codice penale, 7, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1 legge 18 novembre del 1981, n. 659 perchè, quale membro del Parlamento nazionale e/o responsabile del Dipartimento Economico della Democrazia Cristiana, riceveva, per tale causa e per il tramite del Moro, addetto a tale struttura, dal Prada, quale Presidente della ATM, la somma di cui al capo A) proveniente da società che avevano effettuato forniture o appalti per enti pubblici milanesi senza che tale finanziamento fosse stato deliberato dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma nell'aprile/maggio 1990;

c) per il reato previsto e punito dall'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 1 novembre 1981, n. 659, perchè con Prada Maurizio, nella qualità di membro del Parlamento nazionale e/o responsabile del Dipartimento economico della Democrazia Cristiana, avendo ricevuto il finanziamento di cui al capo A), ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei deputati.

In Roma nel luglio/agosto 1990;

2) Marzo Biagio nato a Corsano (LE) il 16 settembre 1945:

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè quale candidato alla carica di membro del Parlamento nazionale, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, la somma di lire 10 milioni quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma il 15 marzo 1992;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 8 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma il 15 giugno 1992;

3) Leccisi Pino nato a Lecce il 5 settembre 1931:

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale, 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, in concorso con Borgia Enrico, quale candidato alla carica di membro del Parlamento nazionale, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, per il tramite del Borgia la somma di lire 10.000.000 quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma nel febbraio/marzo 1992;

b) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma nel giugno/luglio 1992;

4) Vizzini Carlo nato a Palermo il 28 aprile 1947:

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale, 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, quale candidato alla carica di membro del Parlamento Nazionale, in concorso con Vizzini Casimiro, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, per il tramite di Vizzini Casimiro, la somma di lire 10.000.000 quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma nel marzo 1992;

*b)* per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma nel giugno 1992;

5) D'Aimmo Florindo nato a Termoli (CB) il 31 gennaio 1928:

*a)* per il reato previsto e punito dagli articoli 7 comma 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, quale candidato alla carica di membro del Parlamento Nazionale, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, la somma di lire 10.000.000 quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma nel febbraio/marzo 1992;

*b)* per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma nel giugno/luglio 1992;

6) Marianetti Agostino nato a Tripoli il 2 maggio 1940:

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, quale candidato alla carica di membro del Parlamento Nazionale, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, la somma di lire 12.000.000 quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma il 4 marzo 1992;

b) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma il 4 giugno 1992;

c) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Palombi Paolo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto dal Palombi la somma di 10.000.000 di lire quale contributo per la campagna elettorale del 1992, ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma il 19 giugno 1992;

7) Pujia Carmelo nato a Polia (CZ) il 5 ottobre 1927:

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, in concorso con Tripodi Franco, quale candidato alla carica di membro del Parlamento Nazionale, riceveva per il tramite del Tripodi, da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, la somma di lire 10.000.000 quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma nel febbraio 1992;

b) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma nel maggio 1992;

8) Lenoci Claudio nato a Bari il 24 luglio 1942:

per il reato previsto e punito dagli articoli 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 comma 1 legge 18 novembre 1981 n. 659, perchè quale candidato alla carica di membro del Parlamento nazionale, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa la somma complessiva di lire 15 milioni, versata in tre soluzioni, quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma dal dicembre 1991 all'aprile 1992;

9) Corsi Cesare nato a Roma il 18 dicembre 1942:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè, quale candidato alla carica di membro del Parlamento Nazionale, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, la somma di lire 10.000.000 quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma nel febbraio 1992;

b) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma nel maggio 1992;

10) Covello Francesco Alberto nato a Castrovillari (CS) il 28 marzo 1940:

a) per il reato previsto e punito dagli articoli 7 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 comma 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 perchè, quale candidato alla carica di membro del Parlamento nazionale, riceveva da Lodigiani Vincenzo, titolare della Lodigiani Spa, la somma di lire 10.000.000 quale contributo per la campagna elettorale del 1992 senza che il contributo medesimo fosse stato deliberato dall'organo sociale competente e regolarmente iscritto nel bilancio della società.

In Roma nel marzo 1992;

b) per il reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice penale e 4, commi 1, 3, 5 e 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè in concorso con Lodigiani Vincenzo, nella qualità di membro del Parlamento Nazionale, avendo ricevuto il contributo di cui al capo A), ometteva di

effettuare, entro i termini previsti, la relativa dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati.

In Roma nel giugno 1992.

Le imputazioni come sopra specificate sono, naturalmente, suscettibili di ulteriori conferme probatorie all'esito delle ulteriori indagini, allo stato precluse, non tutte ora ipotizzabili.

Si chiede, inoltre, che l'autorizzazione venga estesa ai resti che potrebbero risultare nel prosieguo dell'istruttoria.

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr.ssa Catia SUMMARIA)

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr.ssa Maria Teresa COVATTA)

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr. Paolo FERRI)